



**ORIGINALE**

REPUBBLICA ITALIANA **24630/2015** oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Risarcimento  
danni da  
incidente  
stradale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 1319/2012

- Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente -
- Dott. DANILO SESTINI - Consigliere -
- Dott. LINA RUBINO - Consigliere -
- Dott. PAOLO D'AMICO - Rel. Consigliere -
- Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

Cron. **24630**

Rep. **e.i.**

Ud. 16/10/2015

PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 1319-2012 proposto da:

**MM** **X** , **SM**  
**X** , domiciliate ex lege in ROMA, presso  
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,  
rappresentate e difese dall'avvocato MICHELE GUGLIELMO  
CALCAGNO con studio in PIAZZA ARMERINA (EN), VIA  
MACHIARELLI 115, giusta procura speciale a margine del  
ricorso;

2015  
2004

- ricorrenti -

contro

**U** ASSICURAZIONI, **RS** ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 526/2010 del TRIBUNALE di ENNA,  
depositata il 23/11/2010, R.G.N. 641/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 16/10/2015 dal Consigliere Dott. PAOLO  
D'AMICO;

udito l'Avvocato MICHELE GUGLIELMO CALCAGNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per  
il rigetto del ricorso;

CASSAZIONE.NET

BE

## Svolgimento del processo

Con separati atti di citazione MM e MS convennero la U Assicurazioni e SR dinanzi al Giudice di Pace di Piazza Armerina per ottenere una integrazione di pagamento del risarcimento danni dalle stesse subiti in conseguenza di un incidente stradale verificatosi fra l'autovettura Fiat Uno di proprietà e condotta dal R e l'autovettura Opel Astra di proprietà e condotta da MM sulla quale ultima era trasportata MS

MM dava atto di aver ricevuto dalla società assicuratrice convenuta, durante la fase stragiudiziale, la somma di € 4.500,00, trattenendola in acconto; a MS era stata riconosciuta, ante causam, in acconto sul maggior credito, la somma di € 3.000,00.

Le due cause furono riunite.

La U si era costituita in giudizio per contestare le pretese attrici sul quantum.

Il Giudice di Pace ammise la prova orale richiesta da parte attrice e dispose c.t.u. sia in relazione ai danni al veicolo che ai danni alla persona.

Il medesimo giudice accolse le domande attrici riconoscendo una integrazione di pagamento a MM per € 4.351,99; una integrazione di pagamento a MS per € 667,00. A MM fu altresì riconosciuta la somma di € 5.359,26 per

il risarcimento del danno al veicolo e un danno da lucro cessante nella misura di € 935,73.

Avverso la sentenza del Giudice di Pace propose appello la U .

MM e MS si costituirono in giudizio avversando l'atto di appello e chiedendo la rinnovazione della c.t.u. medico-legale.

Il Tribunale ha disposto la restituzione in favore della U . delle somme di € 935,75 ed € 1.847,78, oltre accessori, da parte di MM ed € 667,00, oltre accessori, da parte di MS .

Propongono ricorso per cassazione MM e MS con tre motivi.

Gli intimati non svolgono attività difensiva.

#### **Motivi della decisione**

Con il primo motivo del ricorso MM e MS denunciano «nullità assoluta ed insanabile della sentenza, ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa di cui agli artt. 101 c.p.c. e 24 cost. »

Il Tribunale, sostengono le ricorrenti, ha deciso la controversia senza disporre di tutti i documenti contenuti nei loro fascicoli di parte.

A fronte di una richiesta di rinnovazione della c.t.u. medico-legale da parte delle appellate, proseguono le ricorrenti,

appariva indispensabile l'esame di tutta la documentazione medico-clinica allo scopo di valutare i vizi e le contraddizioni logiche denunciati nella consulenza d'ufficio.

Detta documentazione era contenuta in origine nei fascicoli di parte delle appellate ed è stata solo parzialmente ricostruita.

Uno dei motivi di appello proposto dalla U  
(quello afferente alla quantificazione del danno subito da MM

) è stato deciso omettendo di esaminare e valutare uno dei documenti principali ai fini di detta quantificazione, ovvero la certificazione a firma del dr. F in ordine alla stima del danno da lucro cessante, anch'essa contenuta nel fascicolo di parte.

Non è stato tenuto conto della fattura per spese di recupero e soccorso del veicolo, pari ad € 200,00, documento anch'esso originariamente contenuto nel fascicolo di parte e non rinvenuto in copia.

Per tali ragioni appaiono evidenti, secondo le ricorrenti, la violazione del principio del contraddittorio e quella del diritto di difesa.

L'omesso esame del Tribunale di prove rilevanti, ad avviso di MM e MS, è tanto più censurabile ove si consideri come non sia mai stato dato ordine alla cancelleria di procedere alla ricerca dei fascicoli da essa smarriti.

La prima parte della censura è inammissibile.

Infatti le ricorrenti prospettano per la prima volta alla Corte di Cassazione una questione che non è in alcun modo trattata nella sentenza del Tribunale e cioè l'asserita mancanza di documenti nei fascicoli di parte, addebitabile alla cancelleria, mentre invece la causa pare decisa iuxta alligata et probata.

Pertanto, onde consentire alla Corte di controllare l'ammissibilità della censura, le ricorrenti avrebbero dovuto allegare i verbali d'udienza contenenti il rilievo dello smarrimento dei loro fascicoli e le prove ivi contenute, anche in relazione alla loro rilevanza ai fini del decidere.

Perciò la denunciata inerzia del Tribunale per non avere disposto le ricerche in cancelleria, in violazione del principio del contraddittorio, è inammissibile.

Ed invero, per consolidata giurisprudenza di questa Corte il ricorrente che proponga in sede di legittimità una determinata questione giuridica la quale implichi un accertamento di fatto, ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (fra le tante, Cass., 5 giugno 2012, n. 8992; Cass., 11 marzo 2012, n. 7295).

Con il secondo motivo si denuncia «nullità assoluta ed insanabile della sentenza, ai sensi dell'art. 360 n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c. Omissione di pronuncia su domanda ritualmente prodotta in giudizio. »

Afferma la ricorrente **MS** che, con la propria comparsa di costituzione e risposta in appello, aveva proposto rituale domanda di rinnovazione della c.t.u. medico-legale e che nel verbale d'udienza del 27 ottobre 2010 era stato fatto uno specifico ed espresso riferimento a tale richiesta. Il Tribunale, a suo avviso, ha del tutto omesso di pronunciarsi in merito a siffatta istanza che avrebbe dovuto essere esaminata a seguito dell' appello.

Ed infatti il Giudice di Pace, per ovviare all' errore commesso dal C.T.U. anche nei confronti della **S** per non averle riconosciuto la stessa inabilità temporanea assoluta - 22 giorni - che in sede di chiarimenti detto C.T.U. aveva riconosciuto alla **M**, a parità di danni riportati, l' aveva inclusa nel relativo calcolo e perciò il Tribunale non poteva, in accoglimento dell' appello dell' assicurazione **U**, ridurre la quantificazione del danno biologico della **S** da euro 2.800, a euro € 952,20 senza rinnovare la C.T.U.

Il motivo è inammissibile per violazione dell' art. 366 n. 6 cod. proc. civ.

Ed infatti, avendo la sentenza impugnata sul punto affermato: "oscuri rimangono il processo logico seguito e i criteri applicati

per pervenire ad una quantificazione del danno biologico nella misura di euro 2.800" - conseguentemente riducendolo in € 952,20 applicando le tabelle in vigore all' epoca della pubblicazione della sentenza sulla base dei valori percentuali di invalidità permanente e di invalidità temporanea parziale indicati dal C.T.U.

- avrebbe dovuto innanzi tutto trascrivere le ragioni - se ve ne erano - poste a fondamento della diversa maggiore quantificazione del Giudice di pace e non sostituirle con la sua argomentazione di necessaria equiparazione con le valutazioni medico - legali della M , e quindi dimostrare, sulla base delle tabelle, che tale differente quantificazione era perfettamente coincidente con la pretesa inabilità temporanea assoluta di 22 giorni.

Con il terzo motivo si denuncia «insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e punto decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 115, 1° comma, c.p.c. per omessa o errata valutazione delle risultanze della c.t.u. estimativa a firma Dr. CA

. »

Sostiene la ricorrente M che il Tribunale ha "acriticamente" assunto a base della propria decisione di diminuire la liquidazione dei danni al veicolo una perizia dell'assicurazione, non motivando in alcun modo la scelta di essa a fronte delle diverse valutazioni del c.t.u., con ciò concretando un vizio motivazionale. Il giudice del merito ha infatti il potere discrezionale di disattendere le conclusioni della consulenza



tecnica d'ufficio, senza dover disporre altra perizia, ma detta decisione può essere censurata in sede di legittimità ove la soluzione prescelta non risulti "sufficientemente motivata".

Nella specie, prosegue la ricorrente, il Tribunale ha omesso del tutto di motivare sul punto, limitandosi a dichiarare congrua la stima analitica del danno compiuta dal c.t.p. della società assicuratrice, ma senza spiegare le ragioni della presunta erroneità della diversa stima compiuta dal c.t.u. della causa in primo grado; ha altresì omesso del tutto di valutare il valore probatorio di due documenti di spesa (fatture commerciali) facenti piena prova dei relativi esborsi; ha completamente dimenticato di valutare il danno da fermo tecnico, stimato dal c.t.u. in € 350,00 e mai contestato.

Il motivo è fondato.

Il Tribunale, in sede di appello, ha ritenuto che il particolareggiato prospetto redatto dal c.t.p. dell'assicurazione - lo **S** - dei costi materiali e della manodopera, per la complessiva somma di € 3.511,48, era più aderente agli effettivi valori di mercato correnti all'epoca del sinistro, tenuto conto del modello e del valore del veicolo.

La relativa motivazione del Tribunale, limitandosi a dichiarare congrua la stima del c.t.p., senza indicare le ragioni della inattendibilità della diversa stima compiuta dal c.t.u., pari ad € 5.360,26, omettendo altresì di esaminare sia la fattura commerciale rilasciata alla **M** , pari ad € 6.474,46,

attestante il maggior esborso sostenuto dalla stessa, sia la fattura del soccorso del veicolo, pari ad € 200,00, sia di considerare il fermo tecnico stimato dal c.t.u. in € 350,00, è viziata.

Pertanto la censura va accolta.

In conclusione, il primo motivo e il secondo motivo devono essere dichiarati inammissibili mentre va accolto il terzo, con cassazione dell'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e rinvio al Tribunale di Enna, in persona di diverso giudice, per valutare la documentazione prodotta dalla danneggiata (precitate fatture, se quietanzate, e congrue rispetto ai valori di mercato correnti all'epoca) e per indicare le ragioni per cui non ha condiviso la c.t.u.

Il giudice di rinvio provvederà altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il primo e il secondo motivo, accoglie il terzo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Enna in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 16 Ottobre 2015

Il Consigliere estensore

*Pado D'Amico*

Il Presidente

*[Signature]*

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenza BATTISTA

*[Signature]*  
10

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Coo: 3 DIC 2015

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenza BATTISTA

*[Signature]*